

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 065/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 060CSA– RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2016

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; –  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO F.B.C. CASALE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.800,00 INFLITTA SEGUITO GARA PRO SETTIMO E EUREKA/CASALE ASD DEL 27.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

L'Associazione Sportiva dilettantistica Football Club Casale, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha impugnato la delibera del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016 con il quale è stata irrogata alla predetta associazione la sanzione di €2.800,00 inflitta a seguito della gara tra Pro Settimo e Eureka/Casale ASD del 27.11.2016.

La motivazione del provvedimento sanzionatorio suindicato è la seguente “per aver: - propri sostenitori lanciato reiterati sputi all'indirizzo di un A.A. attingendolo più volte al corpo e sulla divisa, ricoprendo la stessa; rivolto ripetute espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti del medesimo e dei rispettivi congiunti. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità e reiterazione delle condotte tenute”.

A sostegno del reclamo l'Associazione F.B.C. Casale ha dedotto in primo luogo la circostanza che i suoi sostenitori erano stati sistemati dalla società ospitante in piedi lungo la rete di recinzione del campo anziché nel settore ospiti dello stadio che è rimasto sostanzialmente vuoto.

In secondo luogo nel reclamo si evidenzia l'eccessività della sanzione irrogata tenendo conto che i fatti contestati, pur manifestazione di “incivile dilleggio” e “maleducazione”, non erano caratterizzati da alcuna violenza e non erano diretti “a ledere o ad attentare l'integrità fisica del destinatario”.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

Il comportamento tenuto dai tifosi della società reclamante è assolutamente ingiustificabile e va, pertanto, sanzionato come del resto riconosce la stessa parte ricorrente.

Non può valere come scusante la circostanza relativa alla mancata sistemazione dei tifosi nel settore ospiti dello stadio a una distanza maggiore dai bordi del campo, non essendovi dubbio che le tifoserie devono comunque astenersi da comportamenti così incivili di contestazione come quelli accertati nella fattispecie.

Quanto all'entità della sanzione, tuttavia, il Collegio, tenendo anche conto delle Sue precedenti pronunce, ritiene equo ridurre a €1.800,00 la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale A.S.D. di Casale Monferrato (Alessandria), riduce la sanzione dell'ammenda a €1.800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 26.11.2016**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 266 del 30.11.2016)

La Società sportiva dilettantistica Catania F.C. Librino Calcio a 5 ARL ha proposto reclamo alla Corte Sportiva di Appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale della Divisione Calcio a 5 pubblicato con delibera del 30-11-2016 di cui al Com. Uff. n. 266 con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della ammenda di 3.000,00 (tremila/00) e l'obbligo di disputare 3 gare a porte chiuse.

I fatti contestati si riferiscono alla partita tra la SSD Catania FC Librino Calcio a 5 e l'ARL/Futsal Bisceglie 1990 del 26.11.2016 valevole per la decima giornata del Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie A2, Girone B, della FIGC - LND –Divisione Calcio a 5.

Durante il secondo tempo i sostenitori della Associazione reclamante "attingevano con sputi il secondo arbitro. Nel corso del secondo tempo tre sostenitori locali penetravano indebitamente sul terreno di gioco. Uno di questi teneva un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara prima di essere bloccato ed allontanato dal portiere della società, mentre gli altri due si dirigevano con fare minaccioso verso i calciatori della società ospite, venendo tuttavia allontanati dai dirigenti della società prontamente accorsi".

Dopo una sospensione di circa due minuti la gara si è conclusa regolarmente ma, al rientro negli spogliatoi, gli arbitri sono stati oggetto del lancio di sputi da parte dei sostenitori della squadra catanese e sono stati colpiti in più parti del corpo.

Infine al momento di lasciare l'impianto sportivo dell'arbitro è stato circondato da circa 15 sostenitori, due dei quali lo hanno spintonato ingiuriandolo e minacciandolo, mentre altri gli hanno tirato contro bottigliette di plastica vuote che lo hanno colpito senza arrecargli conseguenze fisiche. Altro sostenitore ha acceso nella circostanza un petardo scandagliare tra i piedi, costringendo l'arbitro ad allontanarsi precipitosamente per evitare la deflagrazione.

L'arbitro è riuscito solo in un secondo momento a lasciare l'impianto sportivo grazie all'intervento del presidente della società che lo ha accompagnato fino all'aeroporto.

A sostegno del reclamo sono stati dedotti i seguenti motivi:

- 1) la società non impone alcun prezzo per il biglietto di ingresso e ciò rende problematica la configurabilità della responsabilità oggettiva della stessa;
- 2) la società ha predisposto preventivamente l'intervento della forza di pubblica sicurezza;
- 3) la medesima società ha altresì disposto la presenza di apposito personale per la sicurezza del palazzetto (i soggetti presunti sugli spalti erano in totale circa 50 persone); la maggior parte della tifoseria non ha approvato il comportamento antisportivo ed ha applaudito entrambe le squadre a fine partita;
- 4) tutti i dirigenti si sono attivati per riportare la situazione in campo e sulle tribune in sicurezza.

Il reclamo è infondato.

In primo luogo va rilevato che ai fini della responsabilità della società non ha rilevanza se i sostenitori hanno pagato o no un biglietto di ingresso. La società deve garantire, anche in caso di ingresso gratuito, la regolarità della gara e un comportamento corretto dei suoi sostenitori.

Nel merito i fatti in oggetto, non contestati, sono di una gravità assoluta in quanto non solo sono stati offensivi rispetto all'arbitro ma sono stati anche espressione di forme di violenza che potevano compromettere l'integrità fisica dello stesso.

Inconferente è il richiamo dell'art. 13 C.G.S. in quanto nella fattispecie non ricorrono congiuntamente tre delle circostanze esimenti ivi previste.

Il sistema di sicurezza e il modello di organizzazione è risultato palesemente inadeguato visto che l'arbitro è stato oggetto di dileggio sia durante la gara che dopo quando addirittura è stato circondato da circa 15 sostenitori che lo hanno insultato e minacciato.

La circostanza dedotta da parte reclamante che sugli spalti vi erano in totale 50 persone circa dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che l'organizzazione era assolutamente inadeguata sotto il profilo della sicurezza.

Dagli atti non risulta che si sia proceduto la identificazione di alcuno dei sostenitori che si sono resi responsabili dei fatti contestati.

L'intervento della società è stato sicuramente tardivo tant'è che i fatti contestati riguardano tutto il secondo tempo e anche il post-partita.

La circostanza che gli altri sostenitori abbiano manifestato nel corso della gara la propria dissociazione è stata affermata dalla società reclamante ma non provata pur avendone l'onere.

Sia pure tardivamente la società è intervenuta efficientemente solo alla fine scortando l'arbitro all'aeroporto e consentendogli di lasciare l'impianto sportivo indenne. Tale circostanza, che ha valenza attenuante e non esistente, è stata correttamente valutata da giudice di I grado.

Tutto ciò premesso la decisione del giudice sportivo va confermata e va rigettato il reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D.

Catania F.C. Librino Calcio A 5 A.r.l. di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

### **3. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARLETTA/POL. D. SAMMICHELE DEL 01.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 287 del 02.12.2016)

Il 9.12.2016 la Pol. D. Sammichele presentava ricorso avverso delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 287 del 02.12.2016 – con il quale chiedeva di riformare la pronuncia del Giudice di prime cure *ex art. 36 bis*, comma 4, Cgs e omologare il risultato conseguito sul campo e di cui al referto arbitrale, ossia con il punteggio di 1-2 in favore della reclamante.

In primo grado, nello specifico, il Barletta Calcio a 5 aveva domandato di accertare la posizione irregolare del calciatore Antonio Gargano, tesserato della Pol. D. Sammichele e, segnatamente, accusava quest'ultima di non aver rispettato l'obbligo di impiegare l'esatto numero di giocatori previsti dalla regola riguardante il limite di partecipazione dei calciatori ad una gara del Campionato Nazionale Serie A2, contenuta nel Com. Uff. n. 1 della Divisione Calcio a Cinque 2016/2017 del 5.7.2016, la quale prevede l'impiego di almeno 6 calciatori, di cui almeno 1 nato successivamente al 31.12.1994, che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età. In questa prospettiva il Barletta C5 affermava che nella distinta di gara presentata dalla Pol. D. Sammichele era stato inserito il calciatore Antonio Gargano, nato il 20.9.1991 e tesserato per la FIGC il 27.9.2010 dopo il 18° anno di età e che, in base a tutti i parametri previsti nel regolamento riguardante il limite di partecipazione summenzionato, non aveva pertanto i requisiti per poter prendere parte alla gara in oggetto. Chiedeva così di accertare la posizione irregolare del Gargano e di non omologare il risultato conseguito sul campo, attribuendo al Barletta Calcio a 5 la vittoria c.d. a tavolino (0-6).

Il Giudice Sportivo, diversamente, affermava in delibera che «dall'esame della distinta dei calciatori della Pol. Sammichele presentata dall'arbitro, e dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramenti, risulta corretto l'impiego di sei calciatori tesserati presso la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, dei quali uno nato prima del 31.12.1994. Non risulta soddisfatto invece il secondo requisito che prevede l'ulteriore impiego di tre calciatori che siano cittadini italiani, dei quali uno nato prima del 31.12.1994; in quanto carente proprio della presenza di quest'ultimo»; in conseguenza accoglieva il ricorso, comminando alla società Pol. Sammichele la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

A tale pronuncia si è opposta la ricorrente, la quale denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato *ex art. 112 c.p.c.*, in quanto – va ribadito – il Barletta Calcio a 5 aveva posto all'attenzione del Giudicante di prime cure esclusivamente la posizione del calciatore Antonio Gargano, individuata come *thema decidendum* in ricorso, là dove, invece, il

Giudice sportivo aveva rivolto attenzione e svolto ulteriori indagini sulla regolarità del tesseramento di altri calciatori.

Tanto premesso, questa Corte ritiene dirimente la questione, sollevata dalla reclamante, inerente al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Gli organi di giustizia sportiva, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo – quale declinazione del superiore principio costituzionale di sussidiarietà, enucleato all'art. 118 cost. – sono tenuti ad adottare, in combinato disposto tra loro, le normative interne federali e le disposizioni di diritto comune.

Segnatamente, per il ricorso che occupa, le coordinate normative vengono individuate nell'art. 112 c.p.c. – letto alla luce dell'art. 1, comma 2, C.G.S. FIGC e dell'art. 2, commi 2 e 6, C.G.S. CONI –, nell'art. 29, comma 8, C.G.S. FIGC e, infine, negli artt. 3 e 111 cost.

L'art. 1, comma 2, C.G.S. FIGC dispone che «per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI», il quale a sua volta stabilisce all'art. 2, commi 2 e 6, (C.G.S. CONI), che «Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo», e che (comma 6, C.G.S. CONI) «per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». Da qui l'applicabilità, anche ai procedimenti sportivi, del disposto di cui all'art. 112 c.p.c.: «Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti».

Orbene, come è consolidata opinione in letteratura e giurisprudenza, è compito del giudice interpretare la domanda proposta, rintracciando, mediante la valutazione delle allegazioni presentate e delle affermazioni delle parti, gli elementi costitutivi di quest'ultima e limitandosi ad essi.

Se, per un verso, è vero che:

- il Giudice non è necessariamente vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., n. 13049/2016; Cass. n. 23669/2014; Cass. n. 27940/2013; Cass. n. 18783/2009), come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio (Cass., Sez. un., n. 27/2000; Cass. n. 16783/2006; Cass. n. 8879/2000);

- in considerazione del tradizionale principio *iura novit curia* (sancito dall'art. 113 c.p.c.), il giudice non è vincolato né alla qualificazione giuridica dei fatti allegati offerta dalle parti (Cass. n. 9590/2013; Cass. n. 6757/2011; Cass. n. 5442/2006; Cass. n. 9570/2005; Cass. n. 17610/2004; Cass. n. 7931/2000), né alle argomentazioni giuridiche da queste sostenute (Cass. n. 6891/2005); per altro verso, è altrettanto vero, e va rimarcato, che l'interpretazione e il potere di indagine del giudice (segnatamente, nel nostro caso, in materia “sportiva”) non può spingersi sino a configurare una domanda difforme, nel *petitum* o nella *causa petendi*, da quanto espressamente dedotto ed allegato dalle parti (Cass. n. 8519/2006; Cass. n. 15802/2005; Cass. n. 10922/2005; Cass. n. 6891/2005; Cass. n. 5954/2005; Cass. n. 22987/2004).

Ne deriva che è fondata la questione sollevata dalla ricorrente, in quanto i poteri del Giudice Sportivo sono espressamente enucleati dall'art. 29, comma 8, lett. a) C.G.S., il quale afferma che «il procedimento è instaurato, d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti di gara» ovvero [lett. b)] «sul reclamo» e non, dunque, su ulteriori indagini svolte dal Giudice di prime cure autonomamente.

Va inoltre sottolineato che, qualora il potere di indagine del Giudice sportivo fosse esteso a situazioni non dedotte in reclamo, si correrebbe il rischio di generare aperti contrasti con l'art. 3 cost. Più chiaramente, l'azione di indagine del giudice dovrebbe compiersi d'ufficio non soltanto con riguardo al singolo ricorso portato alla sua attenzione, come nel caso di specie, ma dovrebbe estendersi, di volta in volta, sempre, a tutti i sodalizi e per tutti gli incontri, a prescindere dal contenuto del reclamo, posta la frequenza – inevitabile – di fattispecie controverse inerenti a potenziali ipotesi di irregolare posizione di calciatori tesserati. Attività, quella di indagine, che tra l'altro non compete propriamente al giudice sportivo, ma alla procura federale.

A parere di questo Collegio, dunque, un'estensione senza limiti (*rectius*: incontrollata) del potere di indagine del giudice potrebbe determinare una disparità di trattamento in casi analoghi su tutto il territorio nazionale; eventualità che, a prescindere dalla bontà dell'attività svolta dal giudice di primo grado nel caso in esame, non può essere sostenuta o addirittura incentivata.

Sotto il profilo strettamente processuale e di legittimità dell'azione del Giudice sportivo, non va poi trascurato il fatto che, pur tenendo conto che il reclamo copra tanto il dedotto quanto il deducibile, perché il Giudicante possa pronunciarsi su una questione non rilevata dalle parti, è essenziale che questa sia introdotta quale argomento di discussione processuale. Diversamente, verrebbe vulnerato tanto il diritto di difesa, quanto il principio del contraddittorio e della parità delle armi tra le parti, condizioni imprescindibili per ogni procedimento che voglia dirsi "giusto" (art. 111 cost.). Da quanto portato all'attenzione di questa Corte non risulta che la reclamante Sammichele abbia potuto controbattere ai nuovi argomenti introdotti in primo grado, dal momento che la posizione irregolare di altro calciatore, oltre quella del Gargano, non è stata sollevata né nel reclamo dal Barletta Calcio a 5, né ha formato oggetto di discussione tra le parti.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari), annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1-2 in favore della reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 18 gennaio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio